



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 9.8.2011
COM(2011) 479 definitivo

2011/0218 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) distingue tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo, come previsto dall'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE (atti delegati), e le competenze conferite alla Commissione per adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolati dell'Unione, come previsto dall'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE (atti di esecuzione).

Nell'ambito dell'allineamento del regolamento (CE) n. 1967/2006 alle nuove disposizioni del TFUE, i poteri attualmente conferiti alla Commissione da tale regolamento sono stati riclassificati in misure aventi natura delegata e misure aventi natura di esecuzione.

In tale contesto è stato elaborato un progetto di proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Ai sensi dell'articolo 290 del trattato il legislatore conferisce alla Commissione il compito di completare o modificare taluni elementi non essenziali di detto regolamento.

La Commissione può pertanto adottare un atto delegato per concedere deroghe a talune disposizioni del predetto regolamento se tale possibilità è espressamente prevista, subordinatamente al rispetto delle condizioni rigorose ivi stabilite, ossia dagli articoli 4 e 13. La Commissione dispone del potere di adottare i criteri da applicare ai fini della fissazione e dell'assegnazione delle rotte per i DCP per la pesca della lampuga nella zona di gestione di 25 miglia attorno all'isola di Malta (articolo 27). Analogamente, la Commissione dispone del potere di adottare una normativa particolareggiata in materia di ulteriori specifiche tecniche relative ai requisiti degli armamenti e degli attrezzi da pesca (allegato I, parte B, paragrafo 3, e allegato II, paragrafo 7), volte a integrarne le relative caratteristiche esistenti. La Commissione adotta inoltre atti delegati in materia di modifiche degli allegati a tale regolamento.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Non è stato necessario consultare parti interessate o né effettuare una valutazione dell'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• Sintesi delle misure proposte

Le misure proposte individuano i poteri delegati della Commissione nell'ambito del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e stabiliscono la procedura per l'adozione dei relativi atti.

• Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta modifica misure già esistenti a norma del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio; pertanto alcuna violazione il principio di proporzionalità non deve essere preso in considerazione.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente misura non comporta alcuna spesa supplementare a carico dell'Unione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1967/2006¹ del Consiglio conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune delle disposizioni di detto regolamento.
- (2) Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (3) Al fine di applicare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1967/2006, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto attiene agli aspetti in appresso:
 - la concessione di deroghe se esplicitamente previste da detto regolamento;
 - la definizione dei criteri da applicare ai fini della fissazione e dell'assegnazione delle rotte per i dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) per la pesca della lampuga nella zona di gestione di 25 miglia attorno all'isola di Malta;
 - l'adozione di una normativa particolareggiata in materia di ulteriori specifiche tecniche relative ai pannelli a maglie quadrate inseriti nelle reti trainate;

¹ GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

- l'adozione di specifiche tecniche volte a limitare la dimensione massima della lima da galleggiante, della lima da piombo, della circonferenza o del perimetro delle reti da traino e il numero massimo di reti da traino ad attrezzatura multipla nonché
 - le modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (4) È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (5) A fini di chiarezza è opportuno modificare il riferimento alle praterie di *Posidonia oceanica* di cui all'articolo 4, paragrafo 5.
- (6) Sono necessarie informazioni tecniche e scientifiche supplementari al fine di prendere in considerazione adeguatamente le specificità della pesca nel mar Mediterraneo per consentire alla Commissione di stabilire le eventuali specifiche tecniche volte a limitare la dimensione massima delle reti da traino e il numero massimo di reti da traino ad attrezzatura multipla, come indicato in precedenza.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1967/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è modificato come segue:

- (1) All'articolo 4, paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“5. In deroga al paragrafo 1, primo comma, mediante atti delegati adottati in conformità con l'articolo 30 *bis*, la Commissione può autorizzare la pesca con navi di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trainate sul fondo, tradizionalmente intrapresa sulle praterie del tipo *Posidonia oceanica*, a condizione che:”

- (2) l'articolo 13 è così modificato:

- Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. Gli Stati membri possono richiedere una deroga ai paragrafi 1, 2 e 3. Mediante atti delegati adottati in conformità con l'articolo 30 *bis*, la Commissione può autorizzare una deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, a condizione che tale deroga sia giustificata da vincoli geografici specifici delle aree marine interessate, come l'estensione limitata delle piattaforme continentali lungo tutta la linea costiera di uno Stato membro o la dimensione limitata delle zone per la pesca con reti da traino, qualora le attività di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un determinato gruppo di imbarcazioni dello Stato membro oppure, se del caso, di altri Stati membri, e a condizione che tali attività non possano essere esercitate con

altri attrezzi e rientrano in un piano di gestione ai sensi degli articoli 18 e 19. Gli Stati membri forniscono dati tecnici e scientifici aggiornati che giustificano tale deroga.”

- Il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

“10. Le deroghe ai paragrafi 1 e 2 sono concesse per mezzo di atti delegati adottati in conformità dell'articolo 30 *bis* alle flotte che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 4, paragrafo 5.”

- (3) All'articolo 26, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Se la capacità totale di pesca di cui al paragrafo 2, lettera a), supera la capacità totale di pesca dei pescherecci con lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 24 metri che operano nella zona di gestione nel periodo di riferimento 2000-2001 (di seguito “la capacità di pesca di riferimento”), la Commissione, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 30 *bis*, ripartisce tale capacità eccedentaria disponibile tra gli Stati membri tenendo conto degli interessi di quelli che chiedono un'autorizzazione.”

- (4) All'articolo 27, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“La Commissione definisce, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 30 *bis*, i criteri da applicare per la fissazione e l'assegnazione delle rotte per i DCP.”

- (5) L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

“Gli allegati sono modificati mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 30 *bis*.”

- (6) È inserito il seguente articolo 30 *bis*:

“*Articolo 30 bis*

Esercizio della delega

1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo.

2. La delega di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 13, paragrafi 5 e 10, all'articolo 26, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 27, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 30, all'allegato I, parte B, punto 3, e all'allegato II, parte 7, è conferita per un periodo di tempo indeterminato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La delega di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 13, paragrafi 5 e 10, all'articolo 26, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 27, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 30, all'allegato I, parte B, punto 3, e all'allegato II, parte 7, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 13, paragrafi 5 e 10, dell'articolo 26, paragrafo 3, primo comma, dell'articolo 27, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 30, dell'allegato I, parte B, punto 3, e dell'allegato II, parte 7, entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi a partire dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”

(7) Nell'allegato I, parte B, il testo del punto 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nelle reti trainate possono essere inseriti pannelli a maglie quadrate, posti di fronte all'avansacco o in un qualsiasi punto tra la parte anteriore dell'avansacco e la parte posteriore del sacco; tali pannelli non possono essere in alcun modo ostruiti da prolungamenti interni o esterni del sacco. Devono essere costituiti di pezze di rete senza nodo o di pezze di rete con nodi antiscivolo ed essere inseriti in modo che le maglie si mantengano sempre del tutto aperte durante la pesca. La normativa particolareggiata in materia di ulteriori specifiche tecniche relative ai pannelli a maglie quadrate è stabilita mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 30 *bis*.”

(8) Nell'allegato II, il punto 7 è sostituito dal seguente:

“7. Le specifiche tecniche volte a limitare la dimensione massima della lima da galleggiante, della lima da piombo, della circonferenza o del perimetro delle reti da traino e il numero massimo di reti da traino ad attrezzatura multipla possono essere stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 30 *bis*.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il presidente